



Promemoria sulla dichiarazione di garanzia

Chi può esigere una dichiarazione di garanzia?

La dichiarazione di garanzia è un documento ufficiale attestante che il cittadino di Stato terzo dispone di sufficienti mezzi finanziari per il soggiorno. Le rappresentanze svizzere all'estero possono far dipendere il rilascio del visto da una dichiarazione di garanzia qualora il richiedente non disponga di mezzi finanziari sufficienti o sussistano dubbi in merito.

Procedura: il richiedente presenta la domanda di visto alla [rappresentanza svizzera competente](#) per il suo luogo di domicilio. Se dopo aver esaminato gli atti della domanda la rappresentanza ritiene che occorra una dichiarazione di garanzia, essa consegna un pertinente modulo al richiedente. Il richiedente completa il punto 1 del modulo e lo inoltra poi al garante, che di norma è l'ospite. Alcune rappresentanze all'estero inviano il modulo per mail direttamente all'ospite. Può essere richiesta una dichiarazione di garanzia svizzera anche ove un altro Stato Schengen rilasci i visti in rappresentanza della Svizzera.

Anche gli organi svizzeri di controllo alla frontiera possono esigere che i cittadini di Paese terzo esentati dall'obbligo del visto o che fanno domanda di visto alla frontiera esterna presentino una dichiarazione di garanzia firmata dall'ospite.

Il modulo non è consegnato previamente e non può essere scaricato online.

Chi s'impegna a che cosa?

Possono firmare una dichiarazione di garanzia:

- i cittadini svizzeri;
- gli stranieri titolari di un permesso di dimora o di domicilio;
- le persone giuridiche iscritte nel registro di commercio.

Gli ospiti nel Principato del Liechtenstein soggiacciono alle medesime norme.

Firmando la dichiarazione di garanzia l'ospite si impegna ad:

- assumere le spese di sussistenza, di malattia e d'infortunio, nonché le spese di ritorno scoperte a carico della collettività o di fornitori privati insorte durante il soggiorno dell'ospite straniero nello spazio Schengen,
- assumere spese fino a un importo di 30 000 franchi svizzeri per persone che viaggiano sole nonché per gruppi e famiglie di dieci persone al massimo.

La dichiarazione di garanzia ha effetto a decorrere dalla data d'entrata e si estingue dodici mesi dopo tale data (è irrevocabile).

Osservazione: l'ospite può garantire la copertura di eventuali spese ma non è in grado di fornire la garanzia legale della partenza del richiedente al termine del soggiorno.

A chi l'ospite invia la dichiarazione di garanzia?

L'ospite, che nel modulo è designato quale garante, completa e firma il modulo di garanzia e lo invia, unitamente ai documenti necessari, alla **competente autorità cantonale o comunale** oppure, se richiesto, lo deposita personalmente presso tale autorità (**indirizzo a tergo**). Il trattamento del modulo di garanzia da parte delle autorità cantonali o comunali è soggetto a tassa. Di regola, la tassa va versata anticipatamente mediante polizza di versamento (per sapere come procedere occorre informarsi presso l'autorità competente). Per la verifica della dichiarazione di garanzia, laddove l'autorità competente lo richieda occorre fornire altre prove.

Autorità comunale: se abita in uno dei Cantoni seguenti: **Argovia, Basilea Campagna, Berna, Friburgo, Grigioni, San Gallo, Svitto, Turgovia, Uri, Vallese, Vaud, Zugo e Zurigo**, l'ospite invia il modulo di dichiarazione di garanzia alla competente [autorità comunale \(servizio abitanti, cancelleria comunale, ecc.\)](#).

Autorità cantionali/Principato del Liechtenstein: se abita in uno dei Cantoni indicati qui sotto oppure nel Principato del Liechtenstein, l'ospite invia la dichiarazione di garanzia alla competente [autorità cantonale in materia di migrazione](#):

AI	Verwaltungspolizei Amt für Ausländerfragen Marktgasse 2 9050 Appenzell Tel. 071 788 95 21	AR	Amt für Inneres Abteilung Migration Landsgemeindeplatz 2 9043 Trogen Tel. 071 343 63 33
BS	Bevölkerungsdienste und Migration Migrationsamt Spiegelgasse 6 4001 Basel Tel. 061 267 71 71	GE	Office cantonal de la population et des migrations 88, route de Chancy 1213 Onex Tél. 022 546 47 95
GL	Departement Sicherheit und Justiz Abteilung Migration Postgasse 29 8750 Glarus Tel. 055 646 68 90	JU	Service de la population 1, rue du 24-septembre 2800 Delémont Tél. 032 420 56 80
LU	Amt für Migration Fruttstrasse 15 6002 Luzern Tel. 041 228 77 80	NE	Service des migrations Rue de Tivoli 28 Case postale 1 2002 Neuchâtel Tél. 032 889 63 10
NW	Amt für Justiz Abteilung Migration Kreuzstrasse 2 Postfach 1242 6371 Stans Tel. 041 618 44 90/91	OW	Abteilung Migration St. Antonistrasse 4 6061 Sarnen Tel. 041 666 66 70
SH	Migrationsamt Mühlentalstrasse 105 8200 Schaffhausen Tel. 052 632 74 76	SO	Migrationsamt Ambassadorenhof Riedholzplatz 3 4509 Solothurn Tel. 032 627 28 37
TI	Ufficio della migrazione Via Lugano 4 6501 Bellinzona Tel. 091 814 55 00	FL	Ausländer- und Passamt Städtle 38 FL-9490 Vaduz Tel. +423 236 61 41

Come prosegue la procedura?

La dichiarazione di garanzia è verificata dalla competente autorità cantonale o comunale (solvibilità dell'ospite). Il Cantone comunica senza indugio il risultato di questo esame alla rappresentanza all'estero, la quale decide circa il rilascio o meno del visto.

Attenzione: anche ove le autorità comunali o cantionali approvino la dichiarazione di garanzia non vi è un diritto legale al rilascio del visto.

Chi può fornire informazioni sulla dichiarazione di garanzia?

Per informazioni sull'avanzamento degli accertamenti riguardanti le dichiarazioni di garanzia presentate e la procedura concreta per la dichiarazione di garanzia nei singoli Cantoni, favorite rivolgervi alla **competente autorità in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein (indirizzo qui sopra)**.